

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 4**

**(n. 948/XIII)**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di regolamento recante: «Norme di semplificazione dei procedimenti di spese in economia»

*(Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 maggio 2001)**

---



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

NUCLEO PER LA SEMPLIFICAZIONE  
DELLE NORME E DELLE PROCEDURE

### **Relazione illustrativa**

Lo schema regolamentare, previsto dalla legge 8 marzo 1999, n. 50, è volto a disciplinare il procedimento di spese in economia in modo uniforme per tutte le amministrazioni, ciò in relazione all'indicazione del procedimento nell'allegato 2 della legge medesima.

Attualmente per ogni amministrazione statale, compresi i corpi militari e quelli di polizia ad ordinamento militare e comprese le amministrazioni ad ordinamento autonomo, sono in vigore specifici regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Lo schema regolamentare supera i regimi particolari riconducendoli ad uniformità e coerenza di disciplina, in linea con l'evoluzione legislativa.

In particolare, con la riforma dell'organizzazione del Governo e di quelle ministeriali si pone, in modo indilazionabile, il problema delle regolamentazioni sui procedimenti di spese in economia relativi ad apparati ministeriali ed esperienze gestionali sostanzialmente - oltre che formalmente - mutate.

Inoltre, ragioni di chiarezza e trasparenza procedurale nonché di sistemazione organica della materia impongono l'eliminazione dei fattori di moltiplicazione, spesso ingiustificata, di fonti normative che spesso si limitano a riprodurre disposizioni analoghe per soggetti diversi.

Lo schema regolamentare è volto quindi a sostituire a normative speciali, limitate ad ambiti riferiti a singoli soggetti istituzionali, una disciplina organica che, per chiarezza di principi e semplicità di formulazione, diventa il paradigma generale del sistema di spese in economia.

Si illustrano quindi le linee dell'intervento di razionalizzazione complessiva della materia:

- previsione di una disciplina organica che renda uniformi le procedure seguite in materia dalle Amministrazioni che hanno adottato singoli regolamenti sui procedimenti di spese in economia, recependo i contenuti normativi ed i criteri procedurali tipizzati e comuni ai regolamenti in questione;
- esclusione dalla disciplina regolamentare in esame di quella relativa ai lavori in economia, già prevista con carattere di generalità dal DPR 554/1999; ciò in adesione a quanto rilevato dalla Corte dei conti, e condiviso dal Governo, in fase di registrazione del recente regolamento sulle spese in economia del Ministero dell'ambiente e quindi prendendo atto dell'intervenuta modificazione degli spazi rimessi alla presente fonte regolamentare in ordine alla disciplina del sistema di spese in economia (limitata a

servizi e beni con esclusione della materia dei lavori, oggetto di disciplina del predetto DPR 554/1999 );

- limitazione dell'ambito della disciplina alle sole acquisizioni in economia di beni e servizi che prescindono dal sistema convenzionale di forniture di beni e servizi previsto con carattere di obbligatorietà per le amministrazioni statali dall'articolo 26 della legge 488/1999;
- considerazione del naturale effetto espansivo delle disposizioni del regolamento in relazione alla natura di disciplina generale che caratterizza il regolamento stesso ai sensi della relativa fonte legittimante, nel rispetto comunque delle autonome determinazioni degli enti competenti ed ai fini dei richiami operati alla disciplina di contabilità di Stato da disposizioni attinenti alla sfera di autonomia contabile dei singoli enti;
- affidamento alle singole amministrazioni della competenza ad individuare, con provvedimento non normativo, in relazione alle rispettive, specifiche esigenze, gli importi relativi alle singole voci di spesa per le quali ricorrere al sistema di spese in economia, nel rispetto dei limiti e dei criteri organicamente definiti dal regolamento;
- considerazione particolare della disciplina regolamentare specifica sul sistema di spese in economia delle Amministrazioni della difesa e dell'interno, prevedendo, per la prima, la perdurante vigenza dello specifico regolamento in relazione alla tipicità dei compiti istituzionali, e, per la seconda, una esplicita deroga alle modalità procedurali per esigenze di sicurezza.

Si illustrano di seguito i singoli articoli.

L'**articolo 1** individua l'area dei destinatari diretti del regolamento, riferita oltre che ai soggetti per i quali vigevano gli specifici regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 2440/1923 anche agli istituti scolastici ed alle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 508/1999, per la necessità di esplicitare anche per tali organismi l'ambito di applicazione del sistema di spesa in economia e superare possibili situazioni di incertezza interpretativa.

Dal combinato disposto degli articoli 1 e 2 si delineano chiaramente i limiti della normativa regolamentare, che deve rispettare i termini definiti dalla vigente disciplina generale sui lavori pubblici in economia e sul sistema di forniture di beni e servizi in via convenzionale, nonché del particolare regime delle procedure in materia del Ministero della difesa.

L'**articolo 2**, riprendendo i contenuti usuali delle tradizionali discipline regolamentari sui procedimenti di spese in economia, esplicita le tipiche definizioni delle modalità di esecuzione consistenti nell'amministrazione diretta e nel cottimo fiduciario. L'articolo 2, poi, chiarisce la natura non normativa dei provvedimenti di individuazione di voci ed importi di spese da effettuarsi in economia, in coerenza con l'attuale processo di delineazione di forme e contenuti di strumenti amministrativi non normativi nel quadro del riassetto organico dei sistemi di gestione degli apparati pubblici. La disposizione assicura i necessari margini di flessibilità per l'attuazione della disciplina in relazione alle specifiche esigenze delle singole amministrazioni.

L'articolo 3 indica i limiti di importo delle procedure previste dal regolamento, prevedendo forme flessibili per la rideterminazione del limite stesso in coerenza con l'evoluzione legislativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria.

L'**articolo 4** esplicita i contenuti di responsabilità del soggetto preposto al servizio competente ai sensi dell'ordinamento interno dell'Amministrazione interessata, anche ai fini delle valutazioni di congruità. Al riguardo il regolamento prende solo atto della strutturazione e dell'ambito di competenze interne delle singole Amministrazioni come definite dai rispettivi atti di organizzazione interna, non essendo il presente regolamento la sede idonea per disciplinare tale materia.

In ordine alle valutazioni sulla congruità dei prezzi, l'articolo 4 prevede che il responsabile si avvalga, per le rilevazioni dei prezzi di mercato, dei soggetti operanti a tal fine, secondo la normativa vigente.

L'articolo 5 stabilisce in via generale il principio della pluralità dei preventivi da richiedere; tali preventivi devono essere predisposti in relazione alle indicazioni della lettera di invito; si prevede la trattativa diretta solo per i casi di nota specialità del prodotto o, comunque, nel limite di importo di spesa non superiore a 20.000 euro; il limite d'importo è elevato a 40.000 euro in relazione a beni e servizi da acquisire per impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico. Considerazione particolare è altresì riservata alle specifiche necessità di acquisizioni di beni e servizi dichiarati segreti per esigenze di sicurezza interna dello Stato, in ordine alle quali sono previste forme di esclusione da formalità procedurali e pubblicità pregiudizievoli per gli interessi da tutelare.

L'articolo 6 richiama la responsabilità propria del soggetto titolare del servizio - competente secondo il rispettivo ordinamento interno - in ordine alla scelta del contraente; è poi riprodotta la norma usuale sui mezzi di tutela dell'amministrazione in caso di inadempimento. L'Amministrazione stessa verificherà l'uso degli strumenti di tutela, previsti dall'ordinamento, ritenuti più efficaci ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali.

L'articolo 7 riproduce analoghe disposizioni di altri regolamenti in materia, volte ad assicurare interventi urgenti a tutela di rilevanti interessi pubblici; si è espressamente specificata l'estensione della disciplina anche ad interventi urgenti a tutela dell'igiene e del patrimonio storico, artistico e culturale.

Gli articoli 8, 9 e 10 sostanzialmente confermano la tradizionale disciplina sulle verifiche delle prestazioni, sui termini e le modalità dei pagamenti e sulle procedure contabili per le aperture di credito a favore di funzionari delegati.

Di particolare rilievo si presentano le disposizioni di coordinamento di cui agli articoli 11 e 12 finalizzate ad assicurare il massimo di potenziale espansivo della disciplina regolamentare, pur nel puntuale e rigoroso rispetto delle sfere di autonomia. In particolare, si prevedono forme di rinvio mobile e sostituzione di disposizioni richiamate in materia e si chiariscono, nel rispetto della normativa vigente, gli ambiti di applicazione di discipline speciali in relazione al nuovo sistema generale delle spese in economia. Si è altresì esplicitato, sul piano del sistema delle spese in economia, il quadro degli effetti giuridicamente connessi alla volontaria adesione delle amministrazioni non statali al sistema convenzionale di forniture di cui dall'articolo 26 della legge 488/1999, prevedendo che, per la eventuale residualità di beni o servizi da acquisire, tali amministrazioni ricorrano al sistema delineato dal regolamento in esame; è pienamente ribadita e tutelata l'autonomia degli enti per eventuali determinazioni in materia.

Per coerenza logica del sistema normativo, si è quindi armonizzato il disposto del regolamento di cui al D.M. 287/1997 sulle Camere di commercio al nuovo disegno dei rapporti tra fonte normativa e strumenti amministrativi di attuazione delineato dal regolamento in esame, disponendo anche in tal caso il rinvio all'atto amministrativo per l'individuazione delle voci e degli importi di spesa. L'articolo 13 disciplina il regime transitorio di prima applicazione, fissando un preciso termine per gli adempimenti di competenza delle Amministrazioni previsti dal regolamento ai fini dell'individuazione delle voci e degli importi delle spese da effettuarsi in economia.

L'articolo 14 elenca il vasto campo degli atti normativi sui quali si producono gli effetti di "pulizia" ordinamentale, trasparenza e sistemazione organica della materia, direttamente conseguenti all'adozione del regolamento in esame. L'effetto abrogativo riguarda diffusamente i vari procedimenti in materia delle Amministrazioni statali, compresi quello relativo al Ministero dell'ambiente, il cui regolamento è stato recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e quello relativo all'Amministrazione degli affari esteri, con le particolari cautele connesse alle peculiari forme operative delle rappresentanze all'estero. Non sono stati

inserirli nell'elenco dei regolamenti da abrogare, oltre evidentemente ai regolamenti già abrogati ed a quello di cui al DPR 939 del 1983, relativo all'amministrazione della difesa, i regolamenti specifici, già adottati ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 2440/1923 ed anche indicati tra i riferimenti normativi del procedimento da semplificare, attinenti a procedure su spese in economia di organismi istituzionali dotati di peculiare autonomia in materia contabile, considerato che in tal caso gli effetti abrogativi conseguono all'esercizio di detta autonomia e non all'adozione del presente regolamento (è il caso dei regolamenti sulle spese in economia della Corte dei conti oltre che dell'ISPESL e dell'Istituto Superiore di Sanità). Lo stesso discorso vale, come già rilevato, per gli Enti autonomi territoriali nonché, a seguito della recente riforma, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è alla base della apposite disposizioni, già illustrate, specificamente mirate alla tutela della relativa sfera di autonomia. Si rileva ancora che con l'abrogazione delle disposizioni recate dagli elencati regolamenti non si incide sugli effetti abrogativi già dispiegati da tali regolamenti.

L'**articolo 15** concerne l'entrata in vigore.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

NUCLEO PER LA SEMPLIFICAZIONE  
DELLE NORME E DELLE PROCEDURE

**Relazione tecnico-normativa**

Lo schema regolamentare è adottato ai sensi della legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 2, ed è volto a disciplinare in modo uniforme per le amministrazioni il procedimento di spese in economia.

**1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto**

*A) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente*

Lo schema regolamentare disciplina in modo uniforme il sistema di spese in economia per la fornitura di beni e servizi.

Attualmente per ogni amministrazione statale, compresi i corpi militari e quelli di polizia ad ordinamento militare e comprese le amministrazioni ad ordinamento autonomo, sono in vigore specifici regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Lo schema regolamentare supera i regimi particolari riconducendoli ad uniformità e coerenza di disciplina, in linea con l'evoluzione legislativa.

Viene in tal modo eliminata l'ingiustificata pluralità di fonti normative che spesso si limitano a riprodurre disposizioni analoghe sulla stessa materia per soggetti diversi e viene delineata una nuova disciplina organica che, per chiarezza di principi e semplicità di formulazione, diventa il paradigma generale del sistema di spese in economia.

La disciplina del presente regolamento non incide su materie coperte da riserve di legge.

*B) Necessità dell'intervento normativo*

Lo schema regolamentare risponde alla necessità di dare organicità alla materia, uniformando le procedure secondo linee di chiarezza d'intervento e semplificazione delle attività, anche mediante meccanismi di facile adattabilità all'evoluzione delle esigenze concrete.

In sintesi, si illustrano le linee dell'intervento di razionalizzazione della materia:

- previsione di una disciplina organica che renda uniformi le procedure seguite in materia dalle Amministrazioni che hanno adottato singoli regolamenti sui procedimenti di spese in economia, recependo i contenuti normativi ed i criteri procedurali tipizzati e comuni a tutti i regolamenti in questione;

- esclusione dalla disciplina regolamentare in esame di quella relativa ai lavori in economia, già prevista con carattere di generalità dal DPR 554/1999, nonché di quella specificamente attinente al sistema di spese in economia dell'amministrazione della difesa di cui al DPR 939 del 1983;
- limitazione dell'ambito della disciplina alle sole acquisizioni in economia di beni e servizi che prescindono dal sistema convenzionale di forniture di beni e servizi previsto dall'articolo 26 della legge 488/1999;
- considerazione della natura di disciplina generale che caratterizza il regolamento ai sensi della relativa fonte legittimante, nel rispetto comunque delle competenti determinazioni degli enti in materia di autonomia contabile;
- chiarificazione degli ambiti di gestione amministrativa con affidamento alle singole amministrazioni della competenza ad individuare, con provvedimento non normativo, in relazione alle rispettive, specifiche esigenze, gli importi relativi alle singole voci di spesa per le quali ricorrere al sistema di spese in economia, nel rispetto dei limiti e dei criteri organicamente definiti dal regolamento.

La necessità del regolamento è in funzione delle esigenze connesse all'avvio della nuova organizzazione dei Ministeri ed al superamento delle precedenti discipline in materia riferite a soggetti amministrativi e sistemi gestionali formalmente e sostanzialmente ridefiniti.

#### *C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Sono stati rispettati ed esplicitati anche formalmente i limiti previsti dalla normativa comunitaria per il ricorso al sistema di spese in economia da parte delle Amministrazioni pubbliche.

#### *D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale e delle coerenza con fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali*

Nelle disposizioni di coordinamento sono state puntualmente richiamate e salvaguardate le sfere di autonomia contabile in materia di enti ed amministrazioni diverse, pur tenendo conto del fatto che la nuova disciplina si pone comunque come elemento integrativo della normativa di contabilità di Stato, per gli effetti connessi ad eventuali richiami a tale medesima normativa.

## **2. Elementi di drafting normativo**

### *A) Individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo*

Nel testo del regolamento sono ripresi termini e concetti già usualmente impiegati dalla normativa in materia.

### *B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti normativi riguardano disposizioni che definiscono l'ambito dell'intervento regolamentare o le sfere di responsabilità coinvolte e chiariscono i vari aspetti connessi all'applicazione della disciplina in esame.

*C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Si è evitato il ricorso alla tecnica novellistica predisponendo un testo organico, nel quale sono riprodotti i concetti essenziali della attuale normativa in materia.

*D) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

È stata operata una organica ricognizione degli effetti abrogativi che investono una serie considerevole di disposizioni. Gli effetti abrogativi individuati sono espliciti.

*Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento; verifica delle linee prevalenti di giurisprudenza costituzionale in materia o di eventuali giudizi di costituzionalità in corso*

La materia, tradizionalmente e per ragioni di sistematica ordinamentale, è rimessa alla normazione secondaria. Lo schema regolamentare è stato predisposto tenendo conto altresì delle recenti innovazioni recate dalla disciplina – e non pregiudicando in alcun modo la possibile evoluzione della stessa – circa il sistema di forniture di beni e servizi in via convenzionale, assumendo natura residuale rispetto ad essa.

Il regolamento riproduce sostanzialmente contenuti tipici di atti normativi di analoga natura – pur se limitati a soggetti determinati – in ordine ai quali vi sono consolidate linee del Consiglio di Stato. In adesione all'orientamento della Corte dei conti, espresso in sede di registrazione del regolamento sulle spese in economia del Ministero dell'ambiente, è stato escluso dalla presente disciplina regolamentare il sistema dei lavori in economia, disciplinato dal DPR 554 del 1999. Altra esclusione riguarda il sistema di spese in economia del Ministero della difesa di cui al DPR 939 del 1983, in relazione alla tipicità dei relativi compiti istituzionali.

### **Valutazione dell'impatto amministrativo**

È prevista la riduzione ad unità della pluralità di procedimenti in materia, assicurando efficaci margini di flessibilità in sede di applicazione amministrativa per le specifiche esigenze delle singole amministrazioni.

L'organicità della disciplina, l'omogeneizzazione dei compiti e delle attività gestionali nonché la chiarezza e trasparenza delle procedure, definite secondo schemi di comprovata efficienza, rispondono ad avvertite esigenze di semplificazione e certezza, soprattutto nel contesto dei processi di riorganizzazione ministeriale.

La previsione di termini essenziali e la individuazione delle responsabilità gestionali dovrebbero consentire una maggiore speditezza dei procedimenti, con un risparmio finale in termini di risorse umane e finanziarie destinate all'esercizio di queste funzioni.



È evidente poi la rilevante utilità per gli operatori del mercato, in sede di relazioni contrattuali con l'amministrazione, di avere una chiara ed uniforme disciplina di riferimento in materia.

Anche in tal modo si contribuisce significativamente a consolidare il ruolo dell'Amministrazione nel contesto socio-economico.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

NUCLEO PER LA SEMPLIFICAZIONE  
DELLE NORME E DELLE PROCEDURE

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE NORME DI SEMPLIFICAZIONE DEI  
PROCEDIMENTI DI SPESE IN ECONOMIA, A NORMA DELL'ARTICOLO 20, COMMA  
8, DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87. quinto comma. della Costituzione;  
VISTO l'articolo 17. comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
VISTA la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 2, n. 4;  
VISTO l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni;  
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;  
VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;  
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;  
VISTO il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997;  
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;  
VISTO il regolamento CE n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre 1998;  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;  
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;  
ACQUISITO il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del.....;  
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del.....;  
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;  
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del  
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

EMANA

Il seguente regolamento:

Articolo 1  
(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina il ricorso al sistema di spese in economia per l'acquisizione di beni e servizi da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli istituti e scuole di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. Resta ferma, per i lavori in economia, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nonché la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, per i lavori effettuati da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa.

Articolo 2  
(Area e forme della procedura)

1. Il ricorso al sistema di spese in economia è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con provvedimento da ciascuna Amministrazione, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, l'esecuzione in economia può essere effettuata:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) a cottimo fiduciario.
3. Nell'amministrazione diretta i servizi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
4. Nel cottimo fiduciario le forniture ed i servizi sono acquisiti mediante affidamento a persone o imprese.

Articolo 3  
(Limiti d'importo)

1. Per le Amministrazioni di cui all'articolo 1, le procedure in economia per la fornitura di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo di 130.000 euro, con esclusione dell'IVA, salvo quanto previsto in ordine ai limiti d'importo per il settore della difesa dall'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni.
2. Nessun servizio o fornitura può essere artificiosamente frazionato.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica viene adeguato il limite di cui al comma 1 in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

Articolo 4  
(Responsabile del Servizio)

1. Le Amministrazioni operano a mezzo di un proprio responsabile del Servizio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle rispettive norme di organizzazione. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuati da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

Articolo 5  
(Svolgimento della procedura)

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario le Amministrazioni richiedono almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste nella lettera d'invito e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
2. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. La lettera d'ordinazione di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità d'esecuzione e di assistenza, nonché la firma di accettazione da parte dell'assuntore.
3. Si può ricorrere alla trattativa diretta nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.
4. Il limite di importo di cui al comma 3 è elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
5. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le categorie di beni e servizi per la cui acquisizione od esecuzione si ricorre a trattativa diretta in relazione alla dichiarazione di segretezza nell'interesse della sicurezza interna dello Stato, nonché le eventuali, ulteriori formalità procedurali da pretermettere.

Articolo 6  
(Scelta del contraente e mezzi di tutela)

1. L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
2. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.
3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione procede, previa diffida, all'esecuzione in danno, salvo il ricorso agli altri mezzi di tutela, se ritenuti più efficaci.



Articolo 7  
(Casi particolari)

1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 3, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
  - a) scioglimento di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - b) completamento non previsto dai contratti in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione;
  - c) nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
  - d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Articolo 8  
(Verifica della prestazione)

1. I prodotti e servizi acquisiti sono soggetti alle verifiche ed ai collaudi entro venti giorni dalla acquisizione o esecuzione.
2. Per le spese di importo non superiore a 20.000 euro, con esclusione dell'IVA, il collaudo si intende assolto mediante apposizione del visto di regolarità sulle fatture.
3. Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal dirigente competente.
4. Il collaudo o l'attestazione della regolare esecuzione non può essere effettuato da impiegati che abbiano sorvegliato o diretto l'esecuzione stessa.

Articolo 9  
(Termini di pagamento)

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

Articolo 10  
(Procedure contabili)

1. Al pagamento delle spese in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Articolo 11  
(Disposizioni di coordinamento)

1. I richiami, contenuti in disposizioni normative, a regolamenti abrogati a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto od a regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si intendono riferiti al presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono analoghe disposizioni della normativa sui contratti e sulla contabilità di Stato richiamate da specifiche norme ai fini della disciplina dei procedimenti per le spese in economia.
3. Si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento i richiami alla disciplina sui procedimenti di spese in economia, operati da disposizioni relative all'autonomia di enti ed organismi pubblici.
4. Per gli organismi diversi da quelli di cui all'articolo 1, il limite di importo non può eccedere 200.000 euro ovvero il diverso importo fissato dalla normativa comunitaria in materia.
5. Ai fini della disciplina del sistema in economia delle Camere di commercio, il provvedimento previsto dall'articolo 2, comma 1, è adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6. I procedimenti per le spese in economia delle strutture generali istituite nell'ambito della Presidenza del Consiglio sono disciplinati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Articolo 12  
(Ulteriore ambito di applicazioni)

1. Le disposizioni del presente regolamento possono applicarsi anche alle amministrazioni pubbliche non statali, ove tali amministrazioni così dispongano nell'ambito della propria autonomia e non aderiscano al sistema convenzionale di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.

Articolo 15  
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, può farsi ricorso al sistema di spese in economia previsto dalla previgente disciplina regolamentare in materia.

Articolo 14  
(Abrogazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:

- il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 2000, n. 421;
- i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120;
- gli articoli da 9 a 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550;
- l'articolo 43 del decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 389;
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442;
- l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;
- il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 600;
- il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n. 552;
- il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1991, n. 354;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 523;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299;
- il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 450;
- gli articoli 61 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391;
- il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1986, n. 746;
- gli articoli da 55 a 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36;
- il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 464;
- il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90, ad eccezione dell'articolo 13;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1984, n. 830;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1984, n. 721;
- il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 571;
- il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 469;
- il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1980, n. 393;
- gli articoli da 131 a 134 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077;
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1989, n. 343;
- l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481;
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 993;
- il regio decreto 6 aprile 1933, n. 805;
- l'articolo 12 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;
- l'articolo 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452;
- il comma 1 dell'articolo 61. del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, limitatamente alle parole: "o ad economia" e il comma 3 dello stesso articolo limitatamente alle parole: "o per



l'esecuzione delle occorrenti forniture ad economia"; l'articolo 121 del medesimo regio decreto limitatamente alle parole: "o in economia";  
l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Sono altresì abrogate le disposizioni, relative al sistema di spese in economia di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento, recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116.

Articolo 15  
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Nucleo per la semplificazione  
della norma e della procedura

- 2 MAG. 2001

ARRIVO Prot. 838

# Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 202/01

Roma, addì 27/4/2001.....2001

Risposta a nota del.....

N. .... Div. ....

## OGGETTO

Schema DPR - Regolamento recante  
norme di semplificazione dei  
procedimenti di spese in economia.

D'ordine del Presidente,  
mi prego di trasmettere  
copia del parere numero  
79/2001 emesso dalla  
Sezione Consultiva per gli  
Atti Normativi di questo  
Consiglio sull'affare a  
fianco indicato in  
conformità a quanto  
disposto dall'art.15 della  
legge 21.7.2000, n.205.

PRESIDENZA CONSIGLIO

MINISTRI

- Nucleo -

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE



## **CONSIGLIO DI STATO**

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

*Adunanza del 9 aprile 2001*

N. della Sezione: 79/2001

### **OGGETTO:**

Presidenza del Consiglio dei  
Ministri – Schema di regolamento  
recante norme di semplificazione  
dei procedimenti di spese in  
economia.

### ***La Sezione***

Vista la relazione senza numero  
né data, trasmessa con nota prot.  
n.511/01/NSNP del 12 marzo  
2001, con la quale la Presidenza  
del Consiglio dei Ministri –

Nucleo per la semplificazione delle procedure - richiede il parere di competenza sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Piermaria Piacentini ;

#### PREMESSO

Con relazione senza numero né data, trasmessa con nota prot. n. 511/01/NSNP del 12 marzo 2001, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Nucleo per la semplificazione delle procedure richiede il parere di competenza sullo schema di regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.

Detto regolamento, previsto dalla legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 2. n. 4, è volto a disciplinare il procedimento di spese in economia in modo uniforme per tutte le amministrazioni, in relazione all'indicazione specifica di tale procedimento nell'allegato 2 della legge citata, avente ad oggetto i procedimenti strumentali da disciplinare in modo uniforme.

In proposito l'Amministrazione fa presente che, mentre, attualmente per ogni amministrazione statale, compresi i corpi militari e quelli di polizia ad ordinamento militare e comprese le amministrazioni ad ordinamento autonomo, sono in vigore specifici regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il predisposto schema regolamentare supera i regimi particolari riconducendoli ad uniformità coerenza di disciplina, in linea con l'evoluzione legislativa.

#### CONSIDERATO

Lo schema di regolamento in esame appare diretto, come è evidenziato nelle premesse a sostituire le vigenti normative speciali, limitate ad ambiti riferiti a singoli soggetti istituzionali, con una disciplina organica che, per chiarezza di principi e semplicità di formulazione, diventa il paradigma generale del sistema di spese in economia, con l'eccezione della disciplina dei lavori in economia, già prevista con

carattere di generalità del d.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999, in materia di opere e lavori pubblici.

Ulteriori eccezioni vengono fatte per l'Amministrazione della difesa (per la quale resta valida la normativa di cui al d.P.R. n. 939 del 1983) e per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la quale l'art. 8 rinvia ad una disciplina da dettare ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

In proposito si osserva che, mentre l'eccezione per l'Amministrazione della difesa, debitamente menzionata nella relazione, trova una sua giustificazione nel particolare carattere delle opere e forniture da eseguire e la loro connessione con le esigenze di segretezza che rivestono, in genere le opere di difesa militare, va peraltro rilevato che il d.P.R. n. 939 del 1983, si pone parzialmente in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 358 del 1992: l'attuale dizione dell'art. 2 del testo in esame, sembra infatti abrogare la disciplina dei richiamati commi 1 e 2 dell'art. 1 del d.lgs. n. 358, che sottopone comunque alla disciplina comunitaria, le forniture dei prodotti compresi nell'allegato 2 dello stesso decreto (e l'allegato 1, elenca, al n. 13, anche il Ministero della difesa tra le *amministrazioni aggiudicatrici* tenute all'osservanza del decreto); occorre pertanto rivedere e coordinare le due normative.

Per quanto concerne, invece, la Presidenza del Consiglio – su cui la relazione tace – la eccezione al criterio di uniformità della disciplina in materia, non sembra giustificata sotto alcun profilo.

Se è vero, infatti, che l'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 303, attribuisce un'ampia autonomia organizzativa, anche sotto il profilo della gestione delle spese, specificando che i relativi provvedimenti di attuazione devono tener conto delle *peculiari esigenze di funzionalità della Presidenza*, è pur anche vero che sempre la stessa disposizione impone di tenere conto dei *principi generali della contabilità pubblica*, e che il regolamento in esame

ben può essere considerato espressione di un *principio generale* in tale materia.

Per quanto concerne l'impostazione del testo in esame (a parte s'intende l'osservazione appena fatta per la Presidenza del Consiglio dei Ministri) si concorda sulla diversa impostazione data dall'art. 2 all'intera materia che, in luogo del tradizionale elenco di fattispecie per le quali era ammesso il ricorso al sistema delle spese in economia, si lascia all'autonomia dell'amministrazione interessata l'individuazione delle ipotesi in cui si intende ricorrere al sistema in questione.

Altrettanto importante appare la disciplina dettata (art. 11) per assicurare il massimo di coordinamento tra il vecchio ed il nuovo sistema generale delle spese in economia. Poco chiaro peraltro appare il quadro degli effetti giuridicamente connessi alla volontaria adesione delle amministrazioni non statali al sistema convenzionale di forniture di cui all'articolo 26 della legge 488 del 1999 (art. 12), atteso che, mentre dalla relazione sembrerebbe evincersi che, in mancanza di adesione al sistema convenzionale di cui al richiamato art. 26, le amministrazioni non statali debbano ricorrere al sistema delineato dal regolamento in esame dal testo della disposizione sembra invece che l'applicazione del regolamento costituisca una facoltà e non di un obbligo.

L'art. 6, comma 3, richiama l'istituto della esecuzione in danno, che è procedimento complicato e suscettibile da dare adito a contestazioni (tanto è vero che il regolamento n. 554 del 1999, non potendo sopprimerlo - come era intenzione dei redattori - non lo ha più nemmeno disciplinato). Valuti l'amministrazione se non sia in caso di prevedere, in luogo della esecuzione in danno, la semplice risoluzione del contratto accompagnata dal risarcimento dei danni.

L'art. 8, prevede, al comma 2, che il collaudo per spese di importo non superiore a 20.000 euro, si intende assolto con l'apposizione del visto di regolarità sulle fatture. Si tratta di una espressione burocratica priva di


sensò. Sarebbe piú opportuno affermare che, per tali spese il cofiando non è necessario.

**P.Q.M.**

Nei sensi sopraesposti è il parere della Sezione.

Per estratto dal verbale  
Il Segretario della Sezione  
(Maria Pia Scatizzi)

Visto  
Il Presidente della Sezione  
(Tommaso Alibrandi)







*Corte dei Conti*

SEZIONI RIUNITE  
SEGRETERIA

*Est. Europa*  
*Roma*, 19 APR. 2001

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Nucleo per la semplificazione delle norme*  
*e delle procedure*  
*P.zza Apollonia, 14*  
*ROMA*

*Inf. N. 345/D Allegati*

**Oggetto:** Schema di regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.

Si trasmette copia conforme all'originale del parere n. 20/01/Cons. reso dalla Corte dei conti a Sezioni riunite nell'adunanza del giorno 30 marzo 2001.



Il Dirigente  
(D.ssa Eleonora Adornato)

*Adornato*

N. 20/01/CONS.



# Corte dei Conti

a

SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 30 marzo 2001



**OGGETTO** Parere su schema di regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di spese in economia, a norma dell'art. 20 comma 8 della legge 15.3.1997 n. 59.

VISTA la nota n. 512/01/NSNP del 12.3.2001, con la quale il coordinatore del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto il parere della Corte dei conti sullo schema di regolamento indicato in oggetto;


VISTO il decreto n. 345/D del 14.3.2001, con il quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato l'odierna adunanza delle Sezioni riunite, in sede consultiva, per deliberare il parere richiesto;

VISTA l'art. 20 comma 8 e l'allegato 1 n. 2 della legge 15.3.1997 n. 59, secondo cui con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17 comma 2 della legge 23.8.1988 n. 400, deve disciplinarsi, fra gli altri, anche il procedimento per l'effettuazione delle c.d. *spese in economia*;

UDITO il relatore cons. Rocco DI PASSIO;

di-

PREMESSO



La Presidenza del Consiglio dei ministri chiede, ai sensi dell'art. 98 del r.d. 18.11.1923 n. 2440, il parere delle Sezioni riunite su "Schema di regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di *spese in economia*, a norma dell'art. 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997 n. 59".

Esso è adottato in forza del disposto contenuto nell'art. 20 commi 4 lett. e) e 8 della legge 15.3.1997 n. 59 e nell'art. 1 della legge 8.3.1999 n. 50 (allegato 2 n. 4); si compone di n. 14 articoli e delle relazioni illustrativa e tecnico-normativa.

Disciplina il procedimento da seguirsi per l'erogazione delle spese relative: a) all'"acquisizione" in economia di beni e servizi (art. 1 comma 1); b) a fattispecie "particolari" (art. 7); ha per destinatari le amministrazioni *statali*, anche ad ordinamento autonomo e organismi ed istituzioni scolastiche (cit. comma 1); le altre amministrazioni pubbliche *possono*, nei loro ordinamenti di settore, rinviare a questa normativa, nel caso in cui non aderiscano al *sistema convenzionale* di cui all'art. 26 comma 3 legge n. 488/1999 (art. 12).

Gli acquisti di beni e servizi in economia possono avvenire con lo strumento tecnico-organizzativo della *amministrazione diretta* e del *cottimo fiduciario* (art. 2 comma 2): nel primo caso, l'amministrazione utilizza materiali mezzi e personale propri o noleggiati (art. 2 comma 3); nella seconda ipotesi, ricorre all'affidamento a terzi (art. 2 comma 4).

Questa forma di pagamento può essere praticata nei limiti di somma, riferiti alle singole voci di spesa, stabiliti con provvedimento di ogni amministrazione, tenuto conto delle "proprie specifiche esigenze" (art. 2 comma 1).



Il limite massimo di spesa è quello previsto dalla normativa comunitaria attualmente di 130.000 EURO, IVA esclusa (art. 3 comma 1), adeguabile alle successive variazioni comunitarie, con decreto del ministro del tesoro (art. cit. comma 3); tale limite è derogabile per le forniture concernenti la difesa (comma 1); è fatto divieto di operare frazionamenti artificiosi degli acquisiti, per aggirare il limite massimo di spesa previsto (art. cit. comma 2).

Le spese di cui trattasi possono effettuarsi anche in relazione a situazioni particolari (art. 7).

Le amministrazioni, secondo il proprio ordinamento organizzativo, nominano il responsabile del servizio (art. 4), il quale deve curare lo svolgimento della procedura del cottimo fiduciario o della "trattativa diretta" (art. 5), la scelta dei contraenti e l'attuazione dei mezzi di tutela (art. 6), le verifiche e il collaudo (art. 8), le forme e i termini di pagamento (artt. 9, 10).

Si dispone la disciplina di coordinamento (art. 11) e transitoria (art. 13); si elencano le norme abrogate, in forza dell'art. 20 cit. legge n. 59/1997, dalla data di entrata in vigore del regolamento (art. 14).

#### CONSIDERATO


1. La disciplina contenuta nello schema di regolamento in esame individua principi e criteri del procedimento giuscontabilistico di spesa relativo agli acquisti in economia di beni e servizi da parte delle amministrazioni statali, così come, con il d.P.R. n. 554 del 21.12.1999, è stato fatto per lo stesso procedimento relativo all'esecuzione in economia dei lavori.

Il pluralismo organizzativo e gestionale delle unità operative dell'amministrazione statale impedisce l'adozione di una disciplina uniforme, completa e dettagliata di questo procedimento, stante l'autonomia organizzatoria realizzatasi con i provvedimenti normativi succedutisi nel tempo, soprattutto quelli n. 29/1993, n. 59/1997, 50/1999; nella stessa amministrazione ministeriale, con l'organizzazione per agenzie (d.l.vo 30-7-1999 n. 300), l'autonomia organizzativa interessa anche il profilo della contabilità, poiché il direttore generale dell'agenzia può adottare "regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica" (cit. d.l.vo, art. 8 comma 4 lett. m).

Pertanto, la riconduzione ad unità della pluralità di discipline concernenti i procedimenti di specie, svolti nelle amministrazioni statali, può attuarsi esclusivamente con riguardo ai principi e criteri che le amministrazioni debbono seguire, nel disporre, in forza del loro potere regolamentare, la disciplina di dettaglio; in tal modo, l'unità di procedimento non è perseguita con l'uniformità, ma con la compatibilità procedimentale: procedimenti strutturati in base a stessi principi e criteri, risultano compatibili, anche se diversi nella disciplina di dettaglio.

I principi di fondo sono costituiti dalla determinazione degli interventi (definito come "oggetto") – "acquisizione" di beni e servizi, esigenze particolari – in relazione ai quali, tenuto conto anche dei relativi importi massimi (limite massimo di somma) possono effettuarsi spese seguendo il procedimento c.d. in economia; individuazione del responsabile del procedimento relativo all'intervento e del provvedimento di ordinazione della spesa; obbligo di valutare, secondo la disciplina vigente, la congruità dei prezzi e delineazione dei relativi criteri; forma e contenuto minimo degli atti di ordinazione degli acquisti; criteri di individuazione del contraente; obbligo di verifica della prestazione; temporizzazione del procedimento di spesa; mezzi di pagamento.

2. In ordine alle singole disposizioni, si osserva:



In generale, la disciplina giustcontabilistica che si intende modificare con il presente regolamento, qualifica la fattispecie in esame, di preferenza, con la locuzione "fornitura di beni e servizi"; nel presente regolamento, è denominata "acquisizione di beni e servizi" (art. 1 comma 1); la denominazione può essere condivisa, poiché essa è coerente con la logica della semplificazione e chiarezza, anche nella terminologia, che è alla base della normativa in formazione; essa, però, deve essere l'unica locuzione da utilizzare nel regolamento, poiché il ricorso ad espressioni diverse – come si riscontra nel testo - può generare incertezze e inutile contenzioso.

art. 1 - il comma 1 potrebbe essere reso più intelligibile se, come si evidenzia nella relazione, si prende in considerazione il "procedimento" e non il "sistema"; inoltre, il riferimento alla sola "acquisizione" di beni e servizi è parziale, poiché, all'art. 7, si prevedono anche altri "casi particolari" che legittimano il ricorso a questo procedimento.

Nella prassi amministrativa, la locuzione "in economia" è riferita ad una tipologia di spesa; giuridicamente, invece, qualifica una tipologia di negozio di "acquisizione" e ad esso deve essere riferita, in relazione a questo negozio, si ricorre ad un tipico procedimento giustcontabilistico di spesa.

Pertanto, più coerentemente con la ratio della disciplina, costituita dalla semplificazione, anche terminologica e concettuale, *il presente regolamento disciplina il procedimento di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per situazioni particolari, da parte ...*

- il comma 2, dato l'oggetto individuato nel comma 1 – acquisizione di beni e servizi – è inutile, poiché esso fa riferimento ad una disciplina che attiene a fattispecie estranea a quella in esame (esecuzione in economia dei lavori);

art. 2 - l'oggetto del comma 1 è già stato definito nel comma 1 dell'art. 1; qui andrebbe previsto il solo limite di spesa, inglobando, per completezza, il disposto contenuto nell'art. 3; i commi 2, 3 e 4 andrebbero, per attinenza, premessi al o posti nell'art. 5.

Comunque nel comma 2, si parla di "esecuzione", ma non si dice di che cosa; si deve arguire che trattasi di "esecuzione delle acquisizioni di beni e servizi"; più tecnicamente, però, potrebbe dirsi: "l'acquisizione in economia può essere effettuata".

- Nel comma 3 si tratta dei soli "servizi"; ma l'oggetto della disciplina sono anche i beni; più che ripetere "beni e servizi", meglio sarebbe dire "le acquisizioni sono effettuate ..."; nel comma 4, si parla di "forniture e servizi": o si dice "beni e servizi" o solo "acquisizioni" o "le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante ...".

art. 3 - nel comma 1, si tratta di "fornitura"; però, per quanto detto in premessa, è bene utilizzare una locuzione univoca: se si esclude, come è stato fatto nell'art. 1, quella tradizionale di "fornitura di beni e servizi", è preferibile utilizzare sempre quella di "acquisizione" di beni e servizi.

Nell'art. 1 sono stati individuati i destinatari della presente disciplina; quindi, è ultroneo ripeterli nell'art. in esame; più incisivamente può dirsi che: *Le acquisizioni di beni e servizi sono consentite ...*

- nel comma 2 si parla di "servizio o fornitura"; per quanto detto in precedenza, è preferibile "acquisizione di beni e servizi".

art. 5: l'intitolazione dell'articolo, per non ingenerare equivoci, dovrebbe precisare che la procedura concerne il negozio di cottimo fiduciario; pertanto, dovrebbe essere così completato: "(Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario)";

- nel comma 1, nell'indicare il contenuto minimo della lettera di invito, si indicano anche le "penalità previste nella lettera d'invito": trattandosi della stessa lettera di invito, il riferimento alla lettera è improprio.

Stante l'autonomia in materia delle singole amministrazioni, in relazione alle loro particolari esigenze, è opportuno, secondo il presupposto della disciplina delegata, non gravare inutilmente il procedimento negoziale; pertanto, andrebbe chiarito – anche nel comma 2 – che le prescrizioni indicate sono quelle "di massima" (in luogo "di norma");



nel comma 2 la lettera di ordinazione non riporta tutte le prescrizioni della lettera di invito;

- nel comma 3, si rinviene l'istituto della "trattativa diretta"; trattandosi di fattispecie non prevista dall'ordinamento vigente, in cui si rinviene il diverso istituto della "trattativa privata", sarebbe opportuno delinearne il regime giuridico;

- al comma 5, l'espressione "ulteriori formalità procedurali da pretermettere", potrebbe sostituirsi, nella logica della chiarezza e semplificazione, con "deroghe".

Art. 6 - comma 2: la locuzione "in relazione a quanto previsto nella lettera di invito", potrebbe essere sostituita da "secondo criteri predeterminati", che richiama quelli indicati nella lettera di invito e gli altri previsti dalla disciplina nazionale, comunitaria e di settore;

art. 7 può generare difficoltà interpretative:

- lett. a) il termine atecnico di "scioglimento" contrattuale sembra comprendere qualsiasi forma di "risoluzione o rescissione" del contratto;
- lett. b) non si comprende cosa deve "completarsi" (l'acquisizione) e di cosa deve imporsi l'esecuzione (del contratto?); il testo potrebbe rendersi più chiaro riferendo i verbi al contratto "completamento necessario dell'oggetto del contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione";
- lett. c) il riferimento è alle acquisizioni di beni e servizi?

*Ca*

*illo*

art. 8 - il comma 1 tratta di "prodotti e servizi", il riferimento, per quanto detto in precedenza, deve essere a "beni e servizi"; di seguito, si parla di "acquisizione o esecuzione"; o si dice "acquisizione di beni e servizi" o "esecuzione dell'acquisizione";

- nel comma 2, si parla di collaudo o di "visto di regolarità sulla fattura"; come si specifica nel comma 4, si tratta di "attestazione di regolare esecuzione" deve aggiungersi "dell'acquisizione di beni e servizi"; se la regolarità è riferita alla fattura, come potrebbe





desumersi dalla generica enunciazione, sembrerebbe che il riscontro è quello di regolarità formale della fattura e non della fornitura fatturata.

- comma 4: la locuzione "sorvegliato o diretto l'esecuzione", è da riferirsi a tutti coloro che, in ogni modo, abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi;

art. 9 - il termine entro cui effettuare i pagamenti potrebbe essere rimesso alla regolamentazione di settore, ai sensi della legge n. 241/1990, per non invadere l'autonomia in materia delle amministrazioni e per adeguare il termine alle effettive possibilità operative delle amministrazioni; la fissazione di un termine non correlato a quelle possibilità potrebbe generare la maturazione di interessi e rivalutazione monetaria in danno dell'amministrazione. L'apposizione di un termine – come quello indicato – è ritenuto, però, opportuno, per contemperare le esigenze amministrative con il diritto del fornitore al tempestivo e sollecito pagamento;

art. 11- comma 5: per le camere di commercio, l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 comma 1, stante la loro autonomia e per efficienza operativa, andrebbe adottato dall'organo camerale di vertice

art. 12- è inutile "appesantimento" del testo: ogni ordinamento di settore, se lo ritiene, può rinviare all'ordinamento generale.

RITENUTO

Che nei termini e nei limiti sopra indicati possano riassumersi le osservazioni delle Sezioni riunite sullo schema di regolamento in esame, nel rilevato senso di procedere alla eliminazione delle discrasie riscontrate;

P.Q.M.

Nelle susseguenti considerazioni è il parere delle Sezioni riunite.

IL RELATORE

*A. Lando*

IL PRESIDENTE

*Tommaso de Vito*

Per estratto dal Verbale

Il Segretario

*Gi. Ricci*


Depositata in Segreteria il **19 APR. 2001**

Il Dirigente

(D.ssa Eleonora Adornato)

*Adornato*

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI RIUNITE  
Roma, li **19 APR. 2001**



(D.ssa Eleonora Adornato)

*Adornato*